



Roma, 17 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 33**

**Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, IRES e altre imposte.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 6 – 2026

**Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 – Disposizioni integrative e correttive  
In materia di IRPEF, IRES e altre imposte.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro nonché di modifica allo Statuto dei contribuenti e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il Decreto è suddiviso in 9 Capi e 20 articoli che dispongono nella materia di seguito riportata:

Capo I - Tassazione dei redditi di persone fisiche (artt. 1-2)

Capo II - Reddito d'impresa (artt. 3-7)

Capo III - Fiscalità internazionale (artt. 8-10)

Capo IV - Basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro (art. 11)

Capo V - Statuto dei contribuenti e adempimento collaborativo (artt. 12-14)

Capo VI - Riscossione (art. 15)

Capo VII- Dogane e accise (artt. 16-17)

Capo VIII-Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e versamenti e riscossione (art. 18)

Capo IX - Disposizioni finali (artt.19-20)

Si riportano alcune delle disposizioni che possono interessare le ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

- **Capo I** – Sono disposte alcune modifiche in materia di trattamento fiscale delle detrazioni e dei redditi di lavoro dipendente (artt. 1-2), e in materia di contabilità e scissione delle imprese (artt. 3-7).

**Con l'art. 1**, si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni e carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR. Si prevede che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12, si devono applicare considerando, tra i beneficiari, i seguenti familiari: il coniuge che non sia legalmente né effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, che convivono con il contribuente e percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Tali soggetti vanno considerati anche se in taluni casi non è più prevista a loro favore una detrazione per carichi di famiglia, quali i figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazione soppressa con l'art. 1, comma 11 della Legge di Bilancio 2025). Inoltre, al secondo periodo, viene stabilito che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all'art. 12, per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo art. 12, ovvero si fa genericamente riferimento ai familiari a carico, si devono considerare tra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 ovvero a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

**Con l'art. 2** è apportata una modifica formale alla lettera *i-bis* dell'art. 51, comma 2, del TUIR, al fine di coordinare il tenore letterale della norma con le più recenti disposizioni che hanno introdotto incentivi per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che hanno diritto alla pensione.

In merito, con l'art. 1, comma 161 della Legge di Bilancio 2025 è stato previsto che i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata (art. 24, comma 10, del D. Lgs.

6 dicembre 2011, n. 201) possono rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi a loro carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria – AGO – per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori indipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive. Inoltre, la quota che il datore di lavoro versa all'Ente di previdenza è corrisposta, qualora non fosse esercitata la predetta facoltà, interamente al lavoratore e non concorre alla determinazione del reddito dello stesso lavoratore.

**-Capo II - Disposizioni in materia di contabilità e scissione delle imprese (artt. 3-7).**

**Con l'art. 3** dispone in materia di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili civilistici e con l'art. 4 sono introdotte disposizioni in materia di trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, chiarendo che la correzione, i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, non determinano effetti sanzionatori.

**-Capo IV – Disposizioni in materia di imposte indirette, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro.** Viene modificata la disciplina della determinazione della base imponibile delle predette imposte. L'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo delle rendite, delle pensioni vitalizie e dell'usufrutto, in base al tasso legale, è disposto con decreto del MEF.

**-Capo V – Modifiche allo Statuto dei contribuenti.** Con l'art. 12, comma 1, è disposto l'adeguamento alle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio. E', poi, prevista l'opzione per l'imposta sostitutiva – 200.000,00 euro - sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. Inoltre, sono emanate disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

E' introdotto, con l'art. 13, comma 1, lett. d), il nuovo strumento della consultazione semplificata, riservata ai contribuenti di minori dimensioni, con il quale questi ultimi potranno ottenere rapidamente le risposte ai loro quesiti tributari senza la necessità di presentare un interpello formale. Con apposito Decreto del MEF saranno determinati i presupposti, le modalità di presentazione e le procedure per la richiesta.

La successiva lett. e), dell'art. 13, comma 1, reca modifiche allo Statuto dei contribuenti, prevedendo che la presentazione dell'istanza di interpello in relazione a fattispecie particolarmente complesse è, in ogni caso, subordinato al versamento di un contributo la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con Regolamento del MEF.

L'art. 14 reca disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nel 2024 e 2025, l'Agenzia delle Entrate procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La certificazione va prodotta entro il 30 settembre 2026 e la mancata produzione della certificazione entro il termine suddetto costituisce esclusione dal regime.

**-Capo VI – L'art. 15** dispone in materia di modalità di accesso all'esercizio delle funzioni degli Ufficiali della riscossione.

**Capo VIII - L'art. 18** reca modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e altri tributi indiretti. In particolare si rileva che al T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D. Lgs. n. 173/2024, dopo l'art. 14 è inserito l'art. 14-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Tra l'altro, se le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi non sono state operate ovvero non sono stati effettuati, dai sostituti d'imposta o dagli intermediari, i relativi versamenti nei termini prescritti, si fa luogo, in ogni caso, esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs. n. 173/2024, *(sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento dei tributi o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione)* qualora i sostituti d'imposta o gli intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto maggiorato degli interessi legali.

In materia di versamenti e riscossione, viene introdotta nel relativo Testo Unico la possibilità di proporre opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o

dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, secondo le regole del Codice di Procedura Penale.